

Accordo Sindacale Territoriale del 21/01/2016

Prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito a favore dei Lavoratori e Fondo Interventi alle Aziende del settore Terziario, Distribuzione e Servizi

Il giorno 21/01/2016 presso la sede della Confcommercio di Forlì è stato stipulato il seguente accordo

TRA

Confcommercio Imprese per l'Italia Ascom Forlì rappresentata da Ivano Benazzi, Alberto Zattini e Daniela Amadori

E

Filcams-CGIL rappresentata da Maria Giorgini

Fisascat-CISL rappresentata da Davide Guarini

Uiltucs-UIL rappresentata da Maurizio Casadei

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

Regolamentazione generale

Per usufruire delle diverse prestazioni e/o sussidi erogati dall'Ente Bilaterale di cui al presente verbale, il/la dipendente deve avere un'anzianità di servizio non inferiore a tre mesi, nonché risultare in regola con il versamento delle quote contributive da almeno tre mesi rispetto alla data della domanda e l'azienda da almeno dodici mesi prima della data della istanza.

Ogni domanda deve essere presentata tramite apposito modulo e corredata degli allegati richiesti.

Al lavoratore/lavoratrice in forza con rapporto part-time su due aziende, qualora presenti la medesima richiesta di contributo per entrambi i rapporti di lavoro si applicheranno gli importi e/o tetti massimi previsti per il rapporto full-time.

Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni da quando si verifica la situazione prevista per il diritto alla prestazione, e comunque dovranno essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello al quale la prestazione si riferisce e saranno liquidate entro il successivo mese di aprile.

Le domande presentate sull'apposita modulistica verranno analizzate dal Comitato Esecutivo e liquidate, in ordine cronologico di presentazione, da EBITER FORLÌ.

Le domande non accoglibili per esaurimento dei fondi disponibili in corso d'anno saranno oggetto di esamina entro il mese di gennaio dell'anno successivo, con trasferimento di risorse non utilizzate su altri capitoli del FSR a favore dei lavoratori.

In calce al presente verbale si allegano i moduli da utilizzare per la presentazione delle istanze.

Sospensioni dell'attività lavorativa

Previo accordo sindacale, a fronte della sospensione dell'attività lavorativa conseguente a crisi di settore e aziendale, eventi meteorologici e ristrutturazioni aziendali e/o eventi di forza maggiore, si riconosce un contributo.

Prestazioni

Contributo per sospensione dell'attività lavorativa conseguente a: crisi di settore e aziendale, eventi meteorologici, ristrutturazioni aziendali e/o eventi di forza maggiore

Contributo *

- Euro 100,00 per settimana se full time
 - Se part time il contributo sarà riproporzionato in base alla percentuale di ore lavorate per settimana
- per un massimo di 6 settimane per anno di calendario

Riduzioni dell'attività lavorativa

Previo accordo sindacale, a fronte della riduzione dell'attività lavorativa conseguente a crisi di settore e aziendale, eventi meteorologici e ristrutturazioni aziendali e/o eventi di forza maggiore, si riconosce un contributo.

Prestazioni

Contributo per riduzione dell'attività lavorativa

Contributo *

- Euro 50,00 per settimana se full time
 - Se part time il contributo sarà riproporzionato in base alla percentuale di ore lavorate per settimana
- per un massimo di 6 settimane per anno di calendario

I suddetti contributi vengono erogati anche nel caso in cui il lavoratore usufruisca di ammortizzatori sociali e/o di altre forme sociali di sostegno al reddito.

In caso di stessa procedura di ammortizzatore sociale si darà corso ad un'unica prestazione, intendendosi quella più favorevole al lavoratore.

In caso di assenza di ammortizzatori sociali, qualora si verificassero le condizioni di riduzione e sospensione dell'attività lavorativa, le prestazioni conseguenti potranno essere cumulate, nel rispetto del limite massimo erogabile di € 1.000,00.

Le suddette prestazioni potranno essere liquidate direttamente al dipendente nel caso in cui l'azienda si trovi in situazioni particolari (ad. es. amministrazione controllata) che saranno valutate di volta in volta.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO)

Si riconosce un contributo per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.

I contributi per licenziamento per GMO verranno erogati soltanto nel caso in cui siano state esperite tutte le opportunità che la contrattazione collettiva consente a garanzia del posto del lavoro.

Prestazioni

Contributo per lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo

Contributo*

- Euro 100,00 per settimana se full time
 - Se part time il contributo sarà riproporzionato in base alla percentuale di ore lavorate per settimana
- per un massimo di 8 settimane di disoccupazione per anno di calendario

Dimissioni per giusta causa

Si riconosce un contributo a favore dei lavoratori dimissionari a causa della mancata corresponsione delle retribuzioni spettanti da parte del datore di lavoro.

Prestazioni

Contributo per lavoratori dimissionari per giusta causa

Contributo*

- Euro 100,00 per settimana se full time
 - Se part time il contributo sarà riproporzionato in base alla percentuale di ore lavorate per settimana
- per un massimo di 8 settimane di disoccupazione per anno di calendario

Aspettativa non retribuita post superamento periodo di comportamento per malattia

In tutti quei casi dove la malattia dei lavoratori si protrae oltre il periodo per cui contrattualmente spetta il diritto alla conservazione del posto di lavoro (180 gg), previa richiesta dell'aspettativa non retribuita di cui all'art. 181, c. 1 e 2, del CCNL (120 gg), si riconosce un contributo a favore dei lavoratori interessati per i periodi sprovvisti di indennizzo da parte del datore di lavoro o dell'INPS.

I contributi per superamento del periodo di comportamento, spettanti durante l'aspettativa non retribuita, saranno erogati solamente previa verifica del regolare svolgimento dell'aspettativa secondo le previsioni del CCNL applicato.

Prestazioni

Contributo per lavoratori colpiti da malattia oltre il periodo di comportamento (180 gg) cui spetta l'aspettativa non retribuita di cui all'art. 181 commi 1 e 2, e senza diritto di retribuzione/indennità

Contributo*

- Euro 100,00 per settimana se full time
 - Se part time il contributo sarà riproporzionato in base alla percentuale di ore lavorate per settimana
- per un massimo di 8 settimane per anno di calendario

Installazione in azienda della videosorveglianza per motivi di sicurezza

Per le imprese aderenti che intendono impiantare sistemi di videosorveglianza in azienda per motivi di sicurezza e salvaguardia del patrimonio, previo accordo sindacale, si riconosce un contributo una tantum come di seguito quantificato, comunque, di ammontare non superiore a quello di spesa.

Il contributo per l'acquisto degli impianti e delle telecamere per la videosorveglianza verrà erogato a posteriori dietro presentazione di apposita domanda, della documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta e di quella relativa alla conformità dell'impianto.

Prestazioni

Contributo una tantum spettante alle imprese per l'acquisto e l'installazione di impianti di VDS ex novo o per la migrazione di quelli preesistenti

Contributo*

Euro 400,00 una tantum
dietro presentazione attestazione di pagamento della spesa sostenuta per anno

Sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO)
Dimissioni per giusta causa

✓ Limite massimo erogabile nel periodo 01.01.2016– 31.12.2016 € 24.000,00

Aspettativa non retribuita post superamento periodo di comportamento per malattia

✓ Limite massimo erogabile nel periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 € 2.500,00

Installazione in azienda della videosorveglianza per motivi di sicurezza

✓ Limite massimo erogabile nel periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 € 2.500,00

Il contributo massimo erogabile, per anno, a favore di una/o stessa/o lavoratrice/tore, anche cumulando più prestazioni e/o sussidi, è previsto per un importo pari a € 1.000,00.

Il presente accordo decorre dal 1 gennaio 2016

Entro la fine di ogni anno le parti hanno facoltà di:

- definire l'entità del fondo a disposizione per l'anno successivo;
- apportare adeguamenti alle prestazioni già concordate;
- stanziare un limite massimo di spesa per ogni prestazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Confcommercio Forlì
Alberto Zattini

Filcams-CGIL
Maria Giorgini

Ivano Benazzi

Fisascat-CISL
Davide Guarini

Daniela Amadori

UilTucs-UIL
Maurizio Casadei